

N. 6/15 Reg. Gen. App.

N. /16 Reg. Sent.

N. 1198/09 R.G.N.R.

Data deposito 11 8 GEN. 2016

N. _____ Reg. esec.

Data irrevocabilita' _____

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone, in funzione di giudice d'appello

nella udienza del 13/1/2016 con l'intervento del P.M. in persona del VPO dr. Vezio Vicuna, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Rino Casarotti, del Foro di Novara, per la P.C. ~~XXXXXXXXXX~~, dell'Avv. Simona Gabbiani, del Foro di Milano, di fiducia, per gli imputati, e con l'assistenza dell'a.g. Giancarlo Vivolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a seguito di APPELLO proposto avverso la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di Pace di Novara il 18.9.2014

CONTRO

1) ~~XXXXXXXXXX~~, nato a Somma Lombardo il 16.4.1979, con dom.lio dich.to in Varallo Pombia, via ~~XXXXXXXXXX~~ n. 4; - libero -

ASSENTE

2) ~~XXXXXXXXXX~~, nato a Varallo Pombia il 29.4.1955, ivi con dom.lio dich.to, in via ~~XXXXXXXXXX~~ n. 4; - libero -

ASSENTE

IMPUTATI

del delitto p.p. dall'art. 582 c.p., per avere cagionato a [REDACTED] – colpendolo con calci, schiaffi e pugni – lesioni personali giudicate guaribili in gg. 8 s.c..
In Varallo Pombia il 20.5.2009.

In primo grado condannati per il predetto reato ascrittogli alla pena, ciascuno, di €. 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile con liquidazione di una provvisionale di €. 500,00 e rifusione in misura di metà delle spese di costituzione e difesa.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

conferma della sentenza appellata.

L'Avv. R. Casarotti per la P.C. [REDACTED]: “ - Respingere l'appello proposto da [REDACTED] e [REDACTED] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Novara n. 143/2014; - Confermare integralmente detto provvedimento; - Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di rappresentanza relative al presente grado di giudizio come da nota allegata”.

L'Avv. S. Gabbiani per gli imputati: assoluzione, ai sensi dell'art. 530 co. 2° c.p.p., perché il fatto non sussiste.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A seguito di giudizio svoltosi con rito ordinario, il Giudice di Pace di Novara con sentenza emessa il 18.9.2014 condannava ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ nei termini sopra riportati, pronunciandosi altresì in merito alla richiesta di risarcimento del danno formulata da ~~XXXXXXXXXX~~, ritualmente costituitosi parte civile.

Avverso tale decisione gli imputati interponevano appello denunciando:

- l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del G.d.P., posto che quanto attestato nel certificato del P.S. di Borgomanero – unico dato documentale valorizzato dallo stesso giudice di prime cure ai fini dell'accertamento delle lesioni patite dalla vittima – confligge con la descrizione testimoniale dell'occorso fornita dalla P.C., che affermava di essere stata colpita diffusamente in varie parti del corpo con calci, pugni e schiaffi;
- la compatibilità delle accertate lesioni a carico della vittima con la versione rassegnata dai prevenuti, i quali sostenevano che costei fosse caduta accidentalmente a terra;
- l'esclusione della credibilità intrinseca e verosimiglianza delle dichiarazioni testimoniali rese dalla moglie e dalla figlia della P.C., siccome la stessa vittima dichiarava che al momento dell'occorso nessuno era presente, così come i testi a discarico riferivano di essere sopraggiunti in loco unitamente ai predetti testi dell'accusa e che allo loro presenza non veniva commesso alcun episodio di violenza.

All'odierna udienza dibattimentale nel giudizio di appello avanti a questo Giudice - rimasti assenti gli imputati e regolarmente presente il difensore della P.C. - le parti hanno discusso la causa sulla base degli atti processuali rassegnando le rispettive conclusioni sopra riportate.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di legge.

Osserva il Tribunale che l'appello è infondato per cui la sentenza impugnata va confermata.

Anzi tutto, costituisce *jus receptum* che la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può essere, pure da sola, assunta come fonte di prova sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine

positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (cfr., ex multis, Cass. pen. sez. I, 11.6.2013 n. 33267; Cass. pen., sez. III, 26.10.2011 n. 2358; Cass. pen., sez. III, 5.4.2007 n. 14182; Cass. pen., sez. III, 20.11.2008 n. 43339).

Segnatamente, sotto il profilo sistematico va evidenziato che le dichiarazioni di un testimone ove anche si tratti della persona offesa, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone.

Pertanto, ferma la necessità di sottoporre ad attento vaglio critico la deposizione della P.O. – soprattutto nel caso in cui, come quello di specie, vi sia costituzione di parte civile - non è per converso necessario che la stessa debba trovare conferma in rigorosi riscontri oggettivi (cfr., Cass. pen., sez. IV, 1.2.2011 n. 19668; Cass. pen., sez. VI, 20.12.2010 n. 4443).

Orbene, alla luce delle emergenze istruttorie deve ritenersi che non sussistano serie riserve in ordine alla ricostruzione dei fatti contestati.

Anzi tutto, la vittima ha reso avanti al giudice di prime cure, in modo sufficientemente coerente e completo, una chiara e logica descrizione della loro dinamica.

Invero, ~~████████████████████~~ affermava:

- il giorno dei fatti 20.5.2009, mentre stava spostando nel cortile di casa la legna con una carriola, veniva chiamato da ~~████████████████████~~ che, dopo averlo minacciato per questioni di vicinato attinenti al posizionamento di un cancello, lo colpiva con un pugno, facendolo cadere a terra;
- mentre il predetto imputato si era posto sopra il corpo della vittima, sopraggiungeva il coimputato – padre di ~~██████████~~ – che, dopo aver spostato il figlio, continuava personalmente a picchiare la P.O. con calci, pugni e schiaffi;
- sopraggiunta la moglie della P.C., poiché la donna diceva che avrebbe chiamato i CC i due imputati se ne andavano via;
- in particolare, descrivendo la dinamica dell'aggressione la P.O. riferiva che inizialmente nessuno era presente, ma poi “la moglie e la figlia sono arrivate quando ero a terra e mi stavano percuotendo. Il primo colpo mi è arrivato da tergo e poi sono caduto. Il colpo era tra la spalla e il collo. Poi ho ricevuto calci e pugni dappertutto anche al viso. Perdevo sangue dal naso”;
- a seguito dell'aggressione dei due imputati la P.C. riportava lesioni personali per le quali veniva refertato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgomanero.

Tali circostanze sono in linea con quanto affermato dai testi di accusa (moglie e figlia della P.O.) che, seppure attirati dalla grida trovandosi a casa ad una distanza di circa 30 metri, asserivano di essere sopraggiunti vedendo il loro congiunto a terra, mentre seguitava ad essere picchiato dagli imputati.

Orbene, analizzando la deposizione della P.C. per come emerge in atti, deve rilevarsi che l'intrinseca credibilità del racconto (aggressione da parte di vicini per un litigio connesso ad una nota questione di vicinato), la spontaneità e genuinità della fonte per come dimostrata dall'immediatezza della segnalazione dell'aggressione di terzi nella sua proprietà privata in sede di anamnesi riferita al sanitario del Pronto Soccorso (il giorno stesso dell'occorso, h. 15.55) e dalla assenza di qualsiasi plausibile effettivo motivo strumentale o persecutorio, l'attendibilità soggettiva desumibile dalla diretta e adeguata percezione degli eventi, l'assenza di indici di animosità e/o contraddittorietà nel corso dell'esame (per come desumibile dalla positiva valutazione effettuata dal G.d.P. avanti al quale si è formata in contraddittorio la prova), conferiscono piena pregnanza probatoria a tale mezzo istruttorio.

A ben vedere, le testimonianze rese dalla moglie e dalla figlia della P.O. non sono affatto prive di qualsivoglia rilevanza conoscitiva.

Per come precisato dalla P.O., solo nella prima fase dell'occorso nessuno era presente ai fatti, laddove successivamente, allorché egli si trovava a terra, sopraggiungevano i suoi congiunti che, pertanto, avevano la concreta possibilità di assistere alla prosecuzione dell'aggressione (colpi scagliati contro l'inerte vittima a terra).

Lo stesso G.d.P. non ha affatto escluso la credibilità di tali deposizioni testimoniali con riguardo all'episodio dell'aggressione fisica perpetrata contro la P.O., limitando tale sfavorevole valutazione solo ed esclusivamente con riguardo alla percezione da parte dei testi delle parole minacciose ed ingiuriose asseritamente pronunciate nella prima fase dell'occorso, allorché le due donne si trovavano a casa ad una distanza di circa 30 metri del luogo degli accadimenti.

Di contro il G.d.P, confermava che le due donne erano sopraggiunte al momento del pestaggio, per come asserito dalla vittima.

Elemento ulteriore ed obiettivo di riscontro è dato dall'acquisito certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgomanero nell'immediatezza dei fatti.

Come detto, già in quella sede la P.O. denunciava subito ai sanitari di essere stata colpita da terzi nella sua proprietà.

All'obiettività clinica emergeva "fle avambraccio sx, contusione spalla dx e collo" giudicate guaribili in gg. 7 s.c. (cfr., doc. in atti).

Da tale prova documentale anzi tutto emerge – a conferma della genuinità della fonte di accusa – che la P.O. riportava lesioni in plurime parti del corpo a suggestiva spiegazione di più colpi ricevuti in momenti diversi e con distinte direzioni.

E' possibile che, per la concitazione degli eventi e per il comprensibile stato emotivo (sopraffazione violenta di due persone che chiaramente erano dotate di una forza soverchiante sulla anziana P.O.), la vittima avesse percepito in modo ancora più brutale e confuso i colpi inferti, fornendo una accentuata descrizione dell'aggressione.

Del resto, neppure può escludersi che pugni e calci, ove dotati di moderata forza o scarso impatto, possano provocare danni solo lievi.

In ogni caso, essendo pacificamente addebitabili le lesioni refertate allo scontro avvenuto con gli imputati in occasione dei fatti, rimane in sé inconferente ed inattendibile la versione resa da costoro.

Infatti, gli imputati sostenevano che la P.O. si fosse fatta male da sola, arretrando e cadendo a terra.

In particolare, a dire di ~~XXXXXXXXXXXX~~, la vittima avrebbe dapprima minacciato con un pezzo di legno ~~XXXXXXXXXXXX~~, e poi, allorché interveniva il padre, alzava il pezzo di legno per picchiarlo: neutralizzato da quest'ultimo, ~~XXXXXXXXXXXX~~ cercava con la mano sx di colpire con un pugno tale imputato senza riuscirci, per poi arretrare e rovinare a terra dopo essere inciampato.

Tale ricostruzione è del tutto inverosimile e incredibile, finendo solo per svuotare di ogni attendibilità la tesi difensiva.

Infatti, anzi tutto non è logico ritenere che una persona anziana, palesemente in inferiorità fisica rispetto alle parti antagoniste, potesse avere ingiustificatamente eseguito nel corso di una asserita banale discussione una tale insistente e provocatoria azione lesiva dall'esito del tutto incerto e per sé pericoloso.

In particolare, rimane sfornita di qualsivoglia concreta ed effettiva spiegazione in che modo la vittima sarebbe inciampata accidentalmente, posto che non solo gli imputati non fornivano alcuna dettagliata e verificabile ricostruzione di tale anomalo movimento, ma neppure esso appare plausibile stante l'accertato stato dei luoghi per come descritto e rappresentato fotograficamente.

Inoltre, ove pure - per ipotesi - si volesse valutare tale eventualità, non si vede come la P.O. potesse avere riportato le lesioni refertate a seguito di una mera caduta accidentale: i danni refertati in zone opposte del corpo (avambraccio sx e spalla dx e la contusione al collo) appaiono in sé incompatibili con una caduta accidentale che avrebbe dovuto lasciare tracce sulla specifica zona o superficie corporea che impattava al suolo, interessando anzi tutto le mani e gli arti inferiori.

Invece, nel caso di specie, le contusioni e la ferita lacero contusa riguardavano zone opposte del corpo (avambraccio sx e spalla dx) e addirittura il collo (parte difficilmente attingibile in sé per una caduta al suolo).

Né il delineato quadro probatorio risulta scalfito dalle generiche deposizioni dei testi della difesa che si sono limitate a negare, genericamente, qualsivoglia evento.

Dunque, deve ritenersi dimostrata la colpevolezza degli imputati che, nel corso di un banale litigio con il vicino colpivano costui con vari colpi al corpo, procurandogli le lesioni poi refertate in Ospedale.

In re ipsa è la prova del dolo quale coscienza e volontà dell'evento, stante le aggressive e persistenti modalità esecutive della condotta.

La pena inflitta dal Giudice di Pace, assolutamente mite e contenuta, va ritenuta corretta e congrua in relazione alla gravità del fatto.

Ne consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese del grado di giudizio.

Quanto alle statuizioni civili, conseguenti alla rilevanza penale del comportamento illecito posto in essere dagli imputati, in ragione dei danni materiali subiti (inabilità connessa alla durata delle lesioni, spese mediche) e delle inevitabili conseguenze psicologiche sulla personalità di chi abbia dovuto cedere alla altrui violenza verbale (danno morale), esso può equitativamente determinarsi in via provvisoria per come stabilito dal Giudice di Pace.

Le spese sostenute dalla P.C. del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, così come in dispositivo – fase studio €. 250,00, fase introduttiva €. 300,00 fase decisoria €. 650,00, spese imponibili €. 20,00, oltre accessori di legge - avuto riguardo alle effettiva complessità delle questioni trattate.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza.


P. Q. M.

Visti gli artt. 39 D.L.vo n. 274/00, 592 e 605 c.p.p.;

conferma la sentenza appellata dagli imputati ~~XXXXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXXXX~~ e li condanna al pagamento delle spese del procedimento.

Condanna altresì gli imputati appellanti, in solido tra loro, al rimborso alla parte civile ~~XXXXXXXXXX~~ delle spese per il presente grado di giudizio che liquida, complessivamente, in €. 1.220,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Novara, li 13.1.2016



IL GIUDICE
Dr. Gianfranco Pezone